



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
- Napoli -

CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI GENERALI

**AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E
SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, PER LA
DURATA DI 24 MESI PER LA SEDE DEL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI.**

Art.1
Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la sede del Tar Napoli sita in Napoli, Pizza Municipio n.64, corsi di formazione e visite mediche.
2. La descrizione delle singole attività di cui al presente Capitolato rappresenta il minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'affidatario, di seguito definito "L'affidatario" tenuto ad eseguire ogni intervento funzionale al servizio richiesto dall'Amministrazione.

Art. 2
Modalità di esecuzione del servizio

1. L'affidatario ha il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria limitatamente all'oggetto della prestazione professionale proposta.
2. L'affidatario provvede ad adempiere a qualsiasi ulteriore prestazione prevista dalla normativa vigente ovvero intervenuta durante l'esecuzione del contratto.
3. L'affidatario si impegna a garantire la propria disponibilità a prestare l'attività di cui sopra, anche presso gli uffici dell'Amministrazione, con le modalità che di volta in volta si renderanno necessarie.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le attività da svolgere, come previste dall'art. 25 del D.lgs. 81/2008:
 - collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
 - programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - istituzione, aggiornamento e custodia sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
 - consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
 - in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
 - informazioni ai lavoratori ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
 - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- corso di formazione addetto primo soccorso della durata di 12 ore per una classe fino a 20 discenti;
- Visite mediche e visiotest per un massimo di 76 dipendenti da programmare nell'arco di tutta la durata contrattuale

Si intendono, altresì, ricomprese nell'incarico tutte le altre attività che, sebbene non elencate, sono previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I servizi oggetto del presente contratto verranno resi nell'arco dei 24 mesi stabiliti dalla durata del contratto stesso.

Le visite mediche si svolgeranno presso la sede del TAR Napoli in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione per un massimo di 3/4 incontri annuali. Eventuali ulteriori visite mediche urgenti o su richiesta saranno svolte presso gli ambulatori convenzionati dell'affidatario.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune, per garantire la regolare esecuzione dello stesso.

Art. 3

Obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario si impegna a espletare il proprio incarico con diligenza e adeguatezza.
2. L'affidatario si impegna a svolgere le attività elencate nel presente capitolato personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'affidatario si impegna a rendere conto dell'attività resa ogni qualvolta l'Amministrazione ritenga necessario richiedere chiarimenti al riguardo.
4. L'affidatario si impegna, comunque, a svolgere il proprio incarico in modo coordinato con l'Amministrazione.
5. L'affidatario si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività dell'Amministrazione, o a questo anche indirettamente riconnessa.
6. L'affidatario è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazioni tecnica o di altra natura attinente dell'attività di consulenza, trattata in modo strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Art. 4

Durata

1. La durata dell'appalto prevista è di 24 mesi a decorrere presumibilmente dal 19/12/2025 o dalla data di stipula del contratto, se successiva.

Art. 5

Importo dell'appalto, fatturazione e revisione dei prezzi

1. Il valore complessivo dell'appalto è pari ad un massimo di € 5.210,00 oltre I.V.A. se dovuta , di cui € 1000,00 a canone per nomina medico competente ed € 4.210,00 per attività extra canone da erogare a richiesta dell'Amministrazione (visite mediche e corsi di formazione) e che saranno liquidati solo in caso di effettiva fruizione dei servizi.

Entro 10 giorni dalla regolare esecuzione dei servizi, l'Amministrazione comunicherà al Società il nulla osta alla fatturazione, all'esito del quale quest'ultimo potrà emettere fatturazione elettronica secondo le norme di legge.

Il pagamento dei canoni avrà cadenza semestrale e sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione della regolare esecuzione e nulla osta alla fatturazione.

Il pagamento delle attività extra canone sarà subordinato all’emissione di apposita fattura elettronica al termine dello svolgimento delle attività, previa comunicazione da parte dell’Amministrazione della regolare esecuzione e nulla osta alla fatturazione.

2. Ai sensi dell’art. del comma 6 dell’art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG, nonché al codice fiscale del Società e al codice IPA: P4FX3B. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti, o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

4. L’affidatario si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione dei richiamati obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023 il diritto dell’appaltatore alla revisione di prezzi, secondo le modalità di seguito descritte.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura o del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire e nei limiti delle risorse disponibili.

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all’indice nazionale PPS reperibile sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it/tag/nic/> Tale indice è associato in tabella D. 1 al codice CPV 71317210 - 8 individuato come prevalente nell’appalto.

Si precisa che il codice ATECO/ECOICOP applicato è 74.99.21.

L’opzione per l’indicazione di un unico indice, senza effettuare ponderazioni è motivata da ragioni di semplicità gestionale nell’interesse di entrambe le parti e tenuto conto della congruenza dell’indice indicato in relazione all’oggetto dell’appalto; il valore di riferimento per il calcolo dell’indice è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Il verbale di consegna del servizio riporta il valore dell’indice corrispondente e la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. Ai fini dell’applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT, sarà assunto come valore base – e posto uguale a 100 – il valore dell’indice relativo al mese di aggiudicazione. La SA tramite il RUP e il DEC della gara monitora l’andamento del predetto indice con frequenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi, dandone comunicazione all’Appaltatore affinché possa emettere fattura secondo l’importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e/o DEC e quelle dell’appaltatore in merito all’importo riconosciuto spetta a quest’ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l’appaltatore intenda contestare l’importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

In caso di ricorso al subappalto la revisione prezzi è riconosciuta ai subappaltatori secondo le modalità del presente articolo

Resta ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di ricorrere agli ordinari rimedi della risoluzione contrattuale anche per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. laddove a seguito del calcolo della revisione prezzi la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Art. 6 Garanzia definitiva

L’affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva in ragione dello sconto praticato nel preventivo di fornitura e dell’affidabilità dimostrata in precedente incarico, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023.

Art.7 Sospensione del servizio

1. L'affidatario non può unilateralmente sospendere l'esecuzione del servizio, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva, riservandosi la facoltà di procedere nei confronti del Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8

Responsabilità dell'affidatario

1. Si intendono assunti dall'affidatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente ordine.

2. L'affidatario indennizzerà l'Amministrazione da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o omissione.

Art. 9

Divieto di cessione e subappalto

1. In considerazione del rapporto fiduciario alla base del contratto di appalto, non è consentito al Società subappaltare o cedere anche parzialmente il contratto, pena la Risoluzione dello stesso, e il risarcimento del danno. In caso di risoluzione è facoltà dell'Amministrazione commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Società.

Art. 10

Proroga

L'Amministrazione si riserva di richiedere l'applicazione della proroga prevista dall'art. 120, comma 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 al ricorrere delle condizioni di legge, al termine del contratto, ai medesimi patti e condizioni e per il tempo strettamente necessario all'indizione e alla conclusione della nuova procedura di gara.

Art. 11

Risoluzione

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una delle di seguito elencate:

- inosservanza degli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 delle presenti condizioni generali;
- inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- violazione del divieto di cessione e subappalto;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 36/2023 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui al d.lgs. 36/2023 e di qualsiasi altra previsione normativa;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- in caso di sospensione del servizio;
- in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. L'affidatario non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Art. 12

Incompatibilità

Per L'affidatario, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Art. 13

Stipula del contratto e relative spese

1. La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione di TD sul Mepa.
2. Tutte le spese e le tasse inerenti la stipula, ivi comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del Società.

Art. 14

Penalità

1. Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008:

Nel caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali verrà applicata una penale pari al 4% dell'importo contrattuale riferito ai servizi a canone.

2. Servizi a consumo:

Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale riferito al singolo servizio e, comunque non superiore al 10%.

Nel caso di superamento il contratto sarà risolto in danno dell'affidatario Società ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'importo relative alle eventuali penali applicate, per il ritardo nel completamento del servizio, sarà trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo al Società per l'esecuzione del servizio.

Art. 15.

Ulteriori obblighi dell'operatore economico e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantoufage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione/affidamento e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità della G.A. costituisce causa di esclusione dalla gara.

Ai sensi del Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione (PIAO) della Giustizia Amministrativa 2025 – 2027, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 29 del 31 gennaio 2025 che, tra l'altro, ha integrato il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia Amministrativa per il triennio 2022-2024, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 202 del 19 aprile 2022, che disciplina la procedura del c.d. whistleblowing, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “Amministrazione Trasparente” > Sezione: “Altri contenuti – Corruzione” > Sottosezione: “Whistleblowing”.

L'operatore economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: giustizia-amministrativa.it, nella pagina "Amministrazione trasparente" >

Sezione: “Disposizioni Generali” > Sottosezione: “Atti generali” > “Codice disciplinare e codice di condotta” ed a rilasciare all’Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

Art. 16 **Foro competente**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria di Napoli, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 17 **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente regolato dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, e del d.lgs. 36/2023, e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dai fornitori vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione/affidamento, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dall’affidatario incaricata del servizio vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della gara, ai fini della stipula del contratto d’appalto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per i relativi adempimenti di legge. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento:

Il Fornitore è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il fornitore alle procedure di aggiudicazione/affidamento del servizio o la decadenza dall’aggiudicazione/affidamento medesimo, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. L’affidatario incaricata è consapevole che i dati forniti, in caso di aggiudicazione/affidamento, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati:

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione/affidamento. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato,

anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del T.A.R. Campania – Napoli che cura il progetto di gara e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell'amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;

all'Avvocatura dello Stato in ordine al progetto di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;

ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, ove previste dalla normativa vigente;

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia per l'Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti